



COMUNE DI MINEO (CT)

Comando Polizia Municipale

CONVENZIONE “LOTTA AL RANDAGISMO”



COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA
SEGRETERIA



SCRITTURE PRIVATE
REPERTORIO n. 80 - 2017

1. Le parti.



CONVENZIONE	
Descrizione	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA, STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE NEL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI.
CIG	Z131E2953E
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MINEO
Codice Fiscale Ente	82001450871
Nome Ufficio	AREA DI VIGILANZA, AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Indirizzo Ufficio	PIAZZA L. BUGLIO N. 40, 95044 - MINEO (CT)
Telefono / FAX ufficio	0933981258/0933981548
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	U4Q807
Responsabile Operativo	DOMENICO CACCAMO
Email del Responsabile	DOMENICO.CACCAMO@COMUNE.MINEO.CT.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82001450871
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	OASI CISTERNAZZA DI RONDISVALLE DANIELE & C.
Partita IVA Impresa	04909940878
Codice Fiscale Impresa	04909940878
Indirizzo Sede Legale	VIA CISTERNAZZA, N. 12, 95019 ZAFFERANA ETNEA,
Telefono / Fax	+39 340 8177003
PEC Registro Imprese	oasicisternazzasas@pec.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo	329164
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/07/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT



Handwritten signature



2. Premessa.

L'art. 11, comma 3, della legge regionale del 3 luglio 2000, n.15, recita testualmente, che i cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà o trasferiti al settore mantenimento; e al punto 4, dell'art. 11, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati, società e associazioni protezionistiche o animalistiche che gestiscono rifugi privati per cani.

3. Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto la cattura o trasporto dei cani vaganti, randagi o traumatizzati nel territorio comunale di Mineo, il successivo trasporto presso il rifugio sanitario per le necessarie verifiche, nonché il periodo di osservazione sanitaria, il mantenimento e la custodia presso la struttura sanitaria e relativa degenza post-operatoria.

Una volta superato il periodo di osservazione sanitaria (circa 15/20gg. salvo complicazioni), sterilizzazione e cure varie, i cani alloggiati nel Canile Sanitario\ricovero, se non morsicatori, ovvero di indole docile, saranno trasferiti al settore mantenimento della stessa struttura, o rimessi in libertà (come cani di quartiere con l'avallo dei residenti, o "cane sprovvisto di proprietario" come prescritto dalla legge vigente), motivo per cui si autorizza il rifugio sanitario ad effettuare il trasferimento al settore mantenimento della stessa struttura, o l'eventuale rimessa in libertà subito dopo la guarigione del cane. Per i cani morsicatori, (ovvero quelli in cui risultano di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi), questo Comune di Mineo, autorizza ed obbliga, il rifugio sanitario, sentito il parere del veterinario della struttura, ed eventuali direttive impartite dal responsabile dell'ASP territoriale, ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 15 della legge regionale del 3 luglio 2000 N° 15.

Il rifugio sanitario s'impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n 15.

4. Ammontare e durata della convenzione.

Le prestazioni saranno rese "a misura" **per singolo cane o intervento** secondo quanto riportato nella seguente tabella "elenco prezzi":

N.	DESCRIZIONE	PREZZO A BASE D'ASTA	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	PREZZO AGGIUDICATO
1	Intervento per cani incidentati, traumatizzati e accalappiamento (anche se andato a vuoto) o trasporti.	€ 50,00	0,01%	€ 50,00
2	Visita medica all'atto dell'introduzione del cane e stesura della relativa cartella clinica.	€ 20,00	0,01%	€ 20,00
3	Sterilizzazione presso proprio Rifugio.	€ 100,00	0,01%	€ 99,99
4	Custodia e mantenimento giornaliero per il periodo sanitario (15/20 gg).	€ 4,00	0,01%	€ 4,00
5	Custodia e mantenimento giornaliero dopo il periodo sanitario.	€ 3,50	0,01%	€ 3,50
6	Intervento in reperibilità.	€ 100,00	0,01%	€ 99,99
7	Smaltimento carcasse.	€ 12,00	0,01%	€ 12,00





Si precisa che l'accalappiamento sarà conteggiato ad intervento (anche se andato a vuoto) e non sul numero dei cani accalappiati.

La convenzione avrà durata fino a concorrenza della somma impegnata pari ad € 19.672,13 oltre IVA, che non potrà, in ogni caso, superare i 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. A concorrenza della somma impegnata oppure alla scadenza della convenzione, la stessa potrà essere rinnovata o prorogata alle stesse condizioni e patti (rinnovo opzionale).

5. Assistenza sanitaria.

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal medico veterinario nominato e comunicato all'ASP, il quale utilizza, l'ambulatorio sito all'interno dello stesso rifugio sanitario, detta assistenza sarà garantita anche nelle ore notturne e festivi, e di cui verrà riconosciuta e, solo per i casi di intervento notturni o festivi, l'indennità di reperibilità riportata nell'elenco prezzi. In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002, e in ogni modo restano a carico del proprietario, ovvero il Comune di Mineo, le spese di smaltimento carcase, il cui importo è quello riportato nell'elenco prezzi, riferito forfettariamente a carogna e da addebitare nella successiva fattura.

6. Condizioni generali per lo svolgimento della convenzione.

Il rifugio sanitario ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento, per garantire il benessere dei cani ospitati:

- 1) Provvedere, ove possibile, con l'ausilio della Polizia Municipale e/o dell'ASP che detiene la banca dati dell'anagrafe canina, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- 2) Comunicare al servizio veterinario dell'ASP che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- 3) Fornire, al servizio veterinario dell'ASP che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata;
- 4) Garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di cattura (se non effettuata da altra ditta), anche a mezzo di tele narcosi ove possibile ed a insindacabile parere del gestore, osservazione sanitaria, mantenimento e custodia, al fine di garantire al meglio, i cani, del giusto periodo di osservazione sanitaria e degenza post-operatoria.
- 5) Garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione, disinfezione e derattizzazione prescritte;
- 6) Preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura. Si assicura, inoltre, che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere rinnovata quotidianamente;
- 7) Garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, se necessari e l'esecuzione di interventi chirurgici secondo il tariffario veterinario (FNOVI), e dandone comunicazione al Comune e relativa dettagliata fattura, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- 8) Garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- 9) Garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- 10) Comunicare al servizio veterinario dell'ASP il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti ed ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- 11) Garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio ed il relativo contenimento;





- 12) Accudire gli animali ospitati badando a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi. Assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi ed al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- 13) Tenere ed aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 14) Comunicare mensilmente a questo Comune, lo stato in vita, in altre parole il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e quelli dati in adozione;
- 15) Adottare ogni misura utile a consentire, in orari settimanali determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune, l'accesso al pubblico ed alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, ed autorizzate dal Comune, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione; ed eventuali manifestazioni, previo autorizzazioni comunali, nel territorio comunale e non, al fine di incentivare le adozioni.
- 16) Offrire adeguata assistenza ai visitatori (in orari settimanali determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune) e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- 17) Farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4 del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.

7. Modalità del servizio

Il rifugio sanitario ha l'onere di assistere e nutrire presso il proprio canile, opportunamente attrezzato ed organizzato così come previsto dall'art. 12 della L. R. n. 15/2000 e dal D.P.R.S. n. 7/2007, i cani randagi feriti o traumatizzati nel territorio del Comune di Mineo, su richiesta del Comando di Polizia Municipale e/o previa autorizzazione della stessa tramite anche per via telefonica. A tal uopo, il rifugio dovrà fornire il proprio recapito, nonché, quelli di fax, email o pec e i numeri telefonici per le richieste di pronto intervento.

Nel caso in cui la cattura non venisse effettuata da altra ditta, il rifugio provvederà su incarico del comune e la stessa dovrà avvenire immediatamente e, in ogni caso, nel tempo più breve (massimo tre ore) quando la richiesta interviene tra le ore 8,00 e le ore 20,00. Fuori da questi orari, l'intervento può essere procrastinato alle ore diurne, fatta salva l'urgente necessità di salvaguardare la vita umana dall'aggressione di cani feroci. In ogni caso, in presenza di animali feriti o traumatizzati, il rifugio sanitario dovrà intervenire immediatamente (massimo tre ore) in seguito alla semplice richiesta telefonica del Comando di Polizia Municipale del Comune di Mineo, che provvederà entro le 24 ore successive a formalizzare per iscritto la richiesta di intervento. E' preciso obbligo del rifugio sanitario aggiudicatario provvedere all'eventuale cattura o trasporto dei cani feriti o traumatizzati con tecniche (anche lancia siringhe, ove possibile ed a insindacabile parere del gestore) e metodiche che salvaguardino il benessere dell'animale. Per ciascun cane ferito o traumatizzato eventualmente catturato nel territorio del Comune di Mineo, e sprovvisto di microchip, il rifugio sanitario provvederà tramite l'ASP all'inserimento dello stesso per l'individuazione dell'animale.

Il rifugio sanitario osserverà un orario di lavoro di cui ne verrà data comunicazione al Comune, e pertanto tutti i servizi oltre orario di lavoro nonché festivi e notturni verrà addebitato al Comune di Mineo l'intervento omnicomprensivo in reperibilità come da elenco prezzi.

8. Identificazione dei cani.

Sarà cura del rifugio sanitario a tenere apposito registro, ove siano annotati il giorno di ricovero del cane, il numero identificativo attribuito mediante microchip, la descrizione, lo stato di salute, il peso verificato al momento del trasporto e tutto quant'altro vi si reputi necessario. Dell'avvenuto trasporto o cattura il rifugio sanitario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia

Municipale, per gli adempimenti di competenza; lo stesso dicasi in caso di adozione o morte o rimessa in libertà secondo le modalità previste dall'art. 15 della L.R. n. 15/2000.

9. Obblighi dell'operatore economico.

Il rifugio sanitario è obbligato ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta del Sindaco, o di persona da Lui delegata, o del Comando della Polizia Municipale, il registro di cui all'art. 6, le attestazioni di morte, di soppressione, di adozione ai privati, relativamente ai cani di pertinenza del Comune di Mineo. Il rifugio sanitario autorizza il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale o dal Comando di Polizia Municipale, ad effettuare ispezioni nei locali destinati al ricovero dei cani per conto del Comune di Mineo.

10. Locale pronto soccorso

Il rifugio sanitario dovrà tenere disponibile un adeguato ed attrezzato locale per il servizio di pronto soccorso, che dovrà essere effettuato a cura del veterinario responsabile della struttura.

Gli animali, nella fattispecie i cani morsicatori, o sospetti di rabbia, (ovvero quelli in cui risultano di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi) dovranno essere custoditi in appositi box, e trattati secondo eventuali direttive impartite dal responsabile dell'ASP, e il parere del veterinario della struttura sanitaria, motivo per cui, questo Comune di Mineo autorizza ed obbliga, il rifugio sanitario, ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 15 della legge regionale del 3 luglio 2000 N° 15.

11. Sterilizzazione.

Per i cani iscritti all'anagrafe, non ritirati dal proprietario entro 15 gg dal ricevimento della lettera raccomandata, e per quelli che non risultano iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, trascorsi i tempi previsti dalla legge (ossia 15\20gg.), si applicano per i casi di sterilizzazione gli artt. 14, 15, e 16 della L.R. n. 15/2000. Le sterilizzazioni saranno eseguite nella stessa struttura del canile sanitario, restando a carico di questo Comune di Mineo, in quanto proprietario dei cani, riconoscendo al canile l'importo riportato nella tabella elenco prezzi. Nel caso in cui questo Comune avesse la possibilità di eseguire le sterilizzazioni con l'ASP territoriale e a titolo gratuito, nulla è dovuto al canile sanitario per le sterilizzazioni, ma bensì il costo di trasporto da conteggiare ad intervento e non sul numero dei cani trasportati.

12. Responsabilità del servizio.

Il rifugio sanitario rimane l'unico ed esclusivo responsabile per qualsiasi tipo di danno possa derivare dalle prestazioni richieste durante lo svolgimento del servizio in questione e si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione di terzi in dipendenza dei compiti affidati.


13. Penale.

Il rifugio sanitario si obbliga a trasportare e ricoverare i cani presso la propria struttura immediatamente dopo la richiesta di ricovero di cui all'art. 5 e, comunque, entro tre ore.

Per ogni ora di ritardo non giustificato nella prestazione del servizio al rifugio sanitario, sarà applicata una penale fissa pari a venti euro, a partire dalla quarta ora successiva alla richiesta di intervento. L'importo della penale, comminata da questo Comando, dovrà essere portato in detrazione nella fattura che il rifugio sanitario mensilmente presenta al Comune di Mineo.

14. Pagamenti.

Il pagamento sarà conteggiato "a misura" e effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento e comunque il pagamento non supererà i 60 gg dalla data di fatturazione, in caso di ritardato pagamento, oltre i 60gg, codesto comune di Mineo si impegna a riconoscere al rifugio sanitario interessi legali maturati e maturandi come prescritto ex D.Lgs 231/2002, per i giorni di ritardato del pagamento, e trascorsi 90gg autorizza il rifugio sanitario a sospendere il servizio, fino al totale soddisfo spettante al canile sanitario. Detta fattura dovrà essere





corredata da apposita dichiarazione indicante il riferimento dello stato in vita dei cani ricoverati (microchip), il loro numero ed il periodo di ricovero, la loro sterilizzazione o trasporti. In caso di mancata cattura nulla è dovuto per il mantenimento, bensì solo l'intervento di accalappiamento o trasporto (anche se andato a vuoto).

15. Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Il rifugio sanitario si obbliga ad applicare le leggi ed i regolamenti in vigore nella Regione Siciliana vigenti in materia di contratti di lavoro, di fornitura di beni e servizi, di polizia veterinaria e di sanità, nonché per ogni possibile riferimento ed applicazione alla legislazione tutta vigente in materia e, in particolare, la Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n.7.

16. Spese contrattuali.

Tutte le spese eventuali per bolli, tassa di registro, copie di documenti, disegni, diritti di segreteria, stampa ed ogni altro onere accessorio riguardante il servizio, sono a carico del rifugio.

17. Contenzioso.

Il Foro di Caltagirone è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione.

18. Operatività degli uffici comunali.

Il Comando di Polizia Municipale si occuperà solo della parte operativa riservando ad altro ufficio comunale la gestione amministrativa della presente convenzione a cui il corpo di Polizia Municipale si interfacerà per gli interventi effettuati ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta di cui alla presente convenzione.

19. Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente che regola la materia ed in particolare, la Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n.7.

**Il Responsabile
del Rifugio Sanitario**

Il Responsabile Operativo
Dott. Domenico Caccamo



INDICE

1.	Le parti.....	2
2.	Premessa.....	3
3.	Oggetto della convenzione.....	3
4.	Ammontare e durata della convenzione.....	3
5.	Assistenza sanitaria.....	4
6.	Condizioni generali per lo svolgimento della convenzione.....	4
7.	Modalità del servizio.....	5
8.	Identificazione dei cani.....	5
9.	Obblighi dell'operatore economico.....	6
10.	Locale pronto soccorso.....	6
11.	Sterilizzazione.....	6
12.	Responsabilità del servizio.....	6
13.	Penale.....	6
14.	Pagamenti.....	6
15.	Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	7
16.	Spese contrattuali.....	7
17.	Contenzioso.....	7
18.	Operatività degli uffici comunali.....	7
19.	Norme di rinvio.....	7